



COMUNE DI ERICE

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 30.09.2014
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 23.06.2015
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 28.04.2016
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 25.08.2016
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 28.03.2017

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	ISTITUZIONE DELLA TASSA
ART. 3	PRESUPPOSTO
ART. 4	SOGGETTI PASSIVI
ART. 5	LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA
ART. 6	LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA
ART. 7	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
ART. 8	TARIFFA DELLA TASSA
ART. 9	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ART. 10	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
ART. 11	COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI
ART. 12	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA
ART. 13	PIANO FINANZIARIO
ART. 14	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 15	UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
ART. 16	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ART. 17	ZONE NON SERVITE
ART. 18	MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 19	RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 20	RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 21	RIDUZIONI TARIFFARIE
ART. 22	ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 23	CUMULO DI RIDUZIONI
ART. 24	TASSA GIORNALIERA
ART. 25	TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 26	DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
ART. 27	RISCOSSIONE
ART. 28	RIMBORSI E COMPENSAZIONI
ART. 29	IMPORTI MINIMI
ART. 30	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 31	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
ART. 32	DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
ART. 33	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 34	SANZIONI ED INTERESSI
ART. 35	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 36	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 37	NORMA DI RINVIO
ART. 38	NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI nel Comune di Erice, in attuazione dell'art. 1, comma 639 e segg. Della L. n. 147/2014 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Nel comune di Erice è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti TARI in attuazione dell'art. 1, comma 639 e segg. della L. n. 147/2014.
2. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 5.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e/o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 del presente regolamento;*
 - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
 - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
 - *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
 - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
 - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
 - *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
 - *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
 - *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
 - *gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfaitaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
<ul style="list-style-type: none">• Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista e simili.• Carrozzeria, autofficina, elettrauto e simili.• Macellerie-pescherie - tipografie - vetrerie e simili	25%
<ul style="list-style-type: none">• Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi e similari• Attività industriali con capannoni di produzione.• Attività artigianale produzione beni specifici.	15%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 8
TARIFFA DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della tassa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 9
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della tassa, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27.07.2000, n. 212.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti dell'istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa comunale sui rifiuti.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA

1. Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe della tassa possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate di seguito:

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distassari carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- a. la determinazione delle tariffe della tassa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe della tassa per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe della tassa stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione (Consiglio Comunale) entro il termine del 31 Marzo;
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. I livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa della tassa ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuto, si fa riferimento al codice ATECO

dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Di norma, la tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, la tassa dovuta per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 15

UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali (quali box e posti auto, cantine e soffitte, magazzini) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori o pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche;
3. ***Per le utenze, domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio ed al primo di luglio dell'anno di riferimento e, per le nuove utenze, alla data di apertura/inizio utenza. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo giorno del semestre successivo. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.***
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio regionale per un periodo superiore a 6 mesi;
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di

soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 26. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in quello di n. 3 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche.

7. Costituiscono pertinenza gli immobili dichiarati come tali dallo stesso contribuente. Alle pertinenze si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica non residente priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.

Art. 17

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tassa da applicare è dovuta:
 - a. in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1000 metri.
 - b. in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 1000 metri e fino a 3000 metri.
 - c. in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 3000 metri.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tassa.

Art. 19

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
2. **COMPOSTAGGIO DOMESTICO:** Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Resta inteso che, per tali utenze, non si provvederà più al ritiro della frazione umida dei rifiuti domestici. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
4. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta CCR comunali o presso centri di raccolta organizzati da esercenti soggetti privati in convenzione con il Comune, hanno diritto ad una riduzione della tassa, tanto nella parte fissa che in quella variabile e comunque non superiore al 50% della tassa dovuta, pari al corrispettivo degli eventuali proventi derivanti dalla vendita da parte del Comune degli stessi rifiuti (cartone, vetro, plastica) conferiti in forma differenziata. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune /soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di conferimento della superiore componente differenziata presso il CCR o i centri privati analoghi. L'esercente soggetto privato che, in convenzione con il Comune, organizza il centro per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata verrà riconosciuta una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa a condizione che lo stesso riconosca ai clienti che conferiscono detti rifiuti differenziata buoni sconto acquisto da usufruire presso lo stesso esercizio commerciale.

Art. 20

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tassa.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la quantità di rifiuti potenziale ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata alla tassa ed il coefficiente Kd della classe corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile della tassa.
3. Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 28 febbraio, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. n. 147/2013, la tariffa della tassa è ridotta, nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 10%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 10%;
 - c. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 10%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 460/97;
 - b. I nuclei familiari titolari di un reddito complessivo non superiore alla pensione minima INPS per lavoratore dipendente, determinata annualmente dall'INPS, non proprietari di beni immobili comunque denominati. Gli interessati dovranno produrre apposita richiesta entro il 30 giugno di ogni anno.
 - c. Nuclei familiari che nell'anno precedente risultano, avere percepito esclusivamente redditi derivanti da:
 - i. essere stati avviati nei progetti di pubblica utilità
 - ii. essere stati avviati nei progetti borsa lavoro;
 - iii. avere ricevuto contributi di assistenza continuativa;
 - d. Le giovani coppie di sposi e/o conviventi, entrambi di età inferiore ai 35 anni, che trasferiscono la propria dimora abituale negli immobili siti in Erice Vetta e nelle contrade di

Ballata e Tangi, e vi dimorano per almeno 8 mesi l'anno. L'esenzione viene riconosciuta per i primi cinque anni. L'esenzione viene concessa a domanda degli interessati debitamente corredata dalla documentazione sui consumi idrici ed elettrici comprovante l'effettiva dimora nell'immobile per il quale viene richiesta l'esenzione e dalla planimetria dello stesso da presentare entro il 30 giugno di ciascun anno.

e. Le nuove imprese, limitatamente ai primi tre anni di attività, il cui titolare o i cui soci, nel caso si società di persone, abbiano tutti una età anagrafica inferiore ai 32 anni;

f. Per le assunzioni, di dipendenti residenti nel Comune di Erice e in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, effettuate a partire dal 01 Gennaio 2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, per un periodo continuativo non inferiore ad anni uno, ad eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico, effettuate da datori di lavoro imprenditori, definiti dall'articolo 2082 del Codice Civile, quali soggetti esercenti professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi e altresì dai datori di lavoro non imprenditori, ossia i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 Codice Civile (studi professionali, enti non profit, ecc..) che di fatto producono incrementi organici rispetto all'ULA (unità lavorative anno) accertata al 31/12 dell'anno precedente, il tributo dovuto dagli stessi assuntori per l'anno successivo è ridotto di un importo pari all'addizionale comunale applicata sulle retribuzioni degli stessi dipendenti assunti. Tale esenzione viene riconosciuta per ogni dipendente assunto limitatamente ai primi tre anni di attività, elevato ad anni 5 nel caso di dipendenti con figli a carico, purché non si registri un decremento del personale in forza alle aziende. Tale riduzione non è applicata e quindi non cumulabile alle attività che usufruiscono dei benefici che ricadono all'interno della Zona Franca Urbana.

Per l'ottenimento dei benefici gli interessati dovranno presentare apposita richiesta, su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e dovranno produrre la seguente documentazione:

prospetti ULA riferiti all'anno nel quale si richiede l'agevolazione e per quello precedente;

libro unico del lavoro(LUL) del mese di Dicembre dell'anno nel quale si richiede l'agevolazione;

certificazione stato di famiglia del dipendente assunto.

Le agevolazioni concesse per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, con i requisiti e modalità precedentemente menzionati, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa."

2. Riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari residenti e dimoranti in maniera ricorrente e continuativa per almeno 8 mesi negli immobili siti in Erice Vetta e nelle contrade di Ballata e Tangi. La riduzione viene concessa a domanda degli interessati debitamente corredata dalla documentazione sui consumi idrici ed elettrici comprovante l'effettiva dimora nell'immobile per il quale viene richiesta la riduzione e della planimetria dello stesso da presentare entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Riduzione del 20% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per i nuclei familiari composti da soli anziani con almeno un componente di età superiore a 70 anni e con reddito del nucleo familiare inferiore o uguale a euro 10.000,00.
4. Riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che dimostrino di avere rinunciato/depositato la licenza rilasciata dalla Questura per l'utilizzo delle slot-machines, video poker e similari con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dell'utilizzo di tali apparecchiature. Con la presentazione dell'istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore

a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la cessazione dell'utilizzo delle slot-machines, etc.

Art. 23

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Non si può applicare più di una agevolazione tra quelle su indicate, a scelta del contribuente.
2. ***Le riduzioni disciplinate nel presente Regolamento cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il termine previsto dal presente Regolamento le denunce di variazione e il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.***

Art. 24

TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto la tassa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, alla detenzione o al possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di ricezione per la posta elettronica.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione, relativamente alla componente TARI, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini di cui al precedente comma, la tassa non è dovuta, per le annualità successive, se il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 27 **RISCOSSIONE**

1. Il versamento della tassa sui rifiuti è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e per il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, qualora il Consiglio Comunale non deliberi le tariffe entro il 31 Gennaio dell'anno di competenza, il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in nr. 5 (cinque) rate. Le rate verranno suddivise in:
 - nr. 3 rate di acconto, calcolate sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, con scadenza il 31 Marzo, il 31 Maggio e il 31 Luglio. Ciascuna rata sarà pari al 20 % della TARI dovuta per l'anno precedente.
 - Nr. 2 rate a saldo/conguaglio, con scadenza il 30 Settembre e il 30 Novembre, versate sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno di riferimento, detratte le rate di acconto.L'importo complessivo della tassa annua dovuta è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, così come previsto dal comma 166, art.1., della legge 296/2006.
4. Per il solo anno 2016 le scadenze di versamento del tributo in argomento vengono definite come di seguito riportato:
 - Rata 1 "acconto", scadenza 31 Maggio 2016.
 - Rata 2 "acconto", scadenza 31 Luglio 2016;
 - Rata 3 "acconto", scadenza 31 Agosto 2016;
 - Rata 4 "saldo/conguaglio", scadenza 30 Settembre 2016;
 - Rata 5 "saldo/conguaglio", scadenza 30 Novembre 2016;prevedendo che i versamenti:
 - Delle prime 3 rate debbano avvenire, per ciascuna rata, in misura pari al 20% della TARI dovuta per l'anno 2015 ovvero, nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2015, per ciascuna rata, in misura pari al 20% del tributo dovuto per l'anno 2015 determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno 2015;
 - Della quarta e quinta rata debbano avvenire, per ciascuna rata, in misura pari al 50% del saldo/conguaglio dovuto sulla base delle tariffe TARI 2016 che saranno definite con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, detratte le rate di acconto.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, apposito avviso di pagamento contenente le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso/parziale versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della L. 296/2006, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa vigente.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nel tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 28

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, e del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa (*il limite minimo è fissato dall'art.3, comma 10, del D.L. 95/2012, a decorrere dal 01/07/2012*).
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013 il Comune designa il funzionario responsabile della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa.

Art. 31
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollétino postale o modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.

1. Per importi pari o superiori ad €. 300,00, entro il termine di 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di pagamento, a pena di decadenza, il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno e accettata dal Comune.
2. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte e la domanda presentata all'Ente deve essere corredata della copia del documento che attesta l'avvenuto versamento della prima rata.
3. La rateizzazione è concessa con le seguenti modalità:
 - a. fino a 6 rate mensili per importi pari o superiori ai 300,00 euro e fino a 1.000,00 euro;
 - b. fino a 6 rate bimestrali per importi superiori ai 1.001,00 e fino ai 5.000,00 euro;
 - c. fino a 12 rate bimestrali per importi superiori ai 5.000,00 euro.
4. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate.
5. Sulle somme rateizzate verranno calcolati gli interessi al tasso legale da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
6. Qualora ad una delle scadenze non venga pagata anche una sola rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte;
 - c. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - d. l'importo non può più essere rateizzato.
7. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.

Art. 33

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% della tassa non versata, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 36

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 37

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e segg. Della L. n. 147/2013, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 38

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 è soppressa l'applicazione della Tarsu (o della

Tia), nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tassa relativo alle annualità pregresse.

3. Per la prima applicazione della tassa si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore della tassa e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal comma 6 dell'art. 15 del presente regolamento.

5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri, da quanto denunciato ai fini IVA o dall'attività effettivamente svolta.

6. Per l'anno 2014 il termine per la presentazione delle domande per le riduzioni e/o esenzioni previste dagli artt. 21 e 22 viene fissato al 30 novembre.